



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei**, del mese di **marzo**, alle ore **18:00** nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ACCHIARDI Livio	SINDACO	X	
AGNESE Alessandro	VICE SINDACO	X	
ARNAUDO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
RIBERO Claudia	CONSIGLIERE	X	
BARBERO Silvia	CONSIGLIERE	X	
CHIARDOLA Sonia	CONSIGLIERE	X	
TALLONE Ivo	CONSIGLIERE	X	
TOTINO Teresa	CONSIGLIERE		X
PENONE Diego	CONSIGLIERE	X	
BERNARDI Luigi	CONSIGLIERE	X	
TENAN Alberto	CONSIGLIERE	X	
EINAUDI Luisella	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO Claudio	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale **CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ACCHIARDI Livio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: T.A.R.I. (TASSA SUI RIFIUTI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
E TARIFFE PER L'ANNO 2018. PROVVEDIMENTI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma. 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi:

- l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune;

che l'Imposta Unica Comunale è composta da :

- IMU – Imposta Municipale Propria – quale componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali eccetto gli immobili previsti per legge;
- TASI – Tributo sui servizi indivisibili – quale componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
- TARI – Tributo sui rifiuti – quale componente servizi destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

visto il comma. 704 dell'art. 1 della predetta Legge n. 147/2013 il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 648 a 668 TARI (componente Tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

visti, inoltre, gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI e della TASI;

visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*

- 5) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.*

OMISSIS

- 683.** *Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*
- 688.** *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.*
- 689.** *Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*
- 691.** *I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.*
- 692.** *Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 30.06.2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 3 del 26.03.2018;

dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 in data 17 giugno 2014 si è proceduto alla nomina del Funzionario responsabile della IUC;

che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante il "metodo normalizzato";

visto il Piano finanziario per l'anno 2018, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1);

preso atto che è stata redatta l'allegata proposta di approvazione delle tariffe del Tributo servizio rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra proposto e delle banche dati dei contribuenti, tenendo conto di eventuali congruagli, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018;

ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2018:

- 30 APRILE 2018
- 31 LUGLIO 2018;

richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

con votazione, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 8
Astenuti	n. 4 (Bernardi Luigi – Tenan Alberto – Einaudi Luisella – Giordano Claudio)
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di approvare per l'anno 2018 in merito alle tariffe del Tributo servizio rifiuti (TARI) la seguente documentazione allegata:

Allegato 1 – Piano finanziario;
Allegato 2 – Tariffe
Allegato 3 – Agevolazioni-riduzioni;

- di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2018:

- 30 APRILE 2018;
- 31 LUGLIO 2018;

- di trasmettere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, telematicamente – con le modalità indicate nella nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 – la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del predetto D.L. n. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- di riconoscere che le tariffe del Tributo servizio rifiuti (TARI) approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tributi a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;

- di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 26/2000 e s.m.i.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ACCHIARDI Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CLEMENTE Dott. Giuseppe

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
-